



SCHEDA DI LETTURA DIRETTIVA n. 94/2009

Anzianità massima contributiva di 40 anni (non servizio effettivo)	Facoltà dell'Amministrazione di recedere nel triennio 2009-2011
Docenti e ATA:	Entro il 30 gennaio (2009, 2010 e 2011) i Direttori regionali comunicano ai dirigenti scolastici i dati relativi all'anzianità dei dipendenti.
	I dirigenti scolastici, accertata l'anzianità di 40 anni, danno il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 28 febbraio.
	Se, nel periodo 2009-2011, il dipendente può ottenere uno scatto stipendiale, fermo restando l'obbligo del preavviso, la decorrenza è differita a dopo il conseguimento dello scatto stipendiale, purché esso ricada entro il 2011.
	Le norme si applicano anche al personale attualmente non in servizio (comandati, distaccati, ecc.) e la comunicazione va effettuata dal dirigente dell'ultima scuola di titolarità.



Dirigenti scolastici:	la riserva di avvalersi della facoltà di recesso va esplicitata nell'ambito del provvedimento di conferimento dell'incarico.
	<p>l'Amministrazione procederà in ogni caso alla risoluzione del rapporto di lavoro, dandone comunicazione all'interessato nei termini previsti dall'art. 72, comma 11 e a condizione che siano state attivate le procedure di garanzia previste dall'art. 37 del CCNL dell'Area V. nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riguardo al triennio 2009/2011;2) nei confronti di coloro per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e puntuale documentazione, la consistenza e la qualità del servizio prestato,
	<p>Negli altri casi il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, potrà motivare la mancata risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che abbiano maturato i quaranta anni di contributi:</p> <ul style="list-style-type: none">- sulla base del numero di eventuali uffici dirigenziali vacanti nell'ambito regionale, per i quali si dovrebbe far ricorso all'istituto di reggenza,- delle particolari situazioni che rendano opportuna la continuità di direzione da parte degli attuali titolari, anche in ragione della loro professionalità ed esperienza,- della mancanza nelle graduatorie di aspiranti alla nomina a dirigente scolastico



Personale che ha maturato 65 anni	L'istanza di trattenimento in servizio fino al 67° anno potrà essere accolta esclusivamente
Docenti e ATA	nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l'interessato non raggiunga l'anzianità contributiva di 40 anni, purché non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero.
Dirigenti scolastici	Se l'istanza di trattenimento in servizio è stata prodotta entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno: direttori regionali valuteranno anche: - la circostanza che non si sia esaurita per ciascun dirigente l'efficacia temporale del contratto in atto, ai sensi di quanto previsto dalla citata C.M. n. 10/2008; - l'insussistenza nel triennio di eventuali situazioni di esubero a livello regionale, - la consistenza e qualità del servizio prestato, con adeguata e documentata motivazione,
	In ogni caso si terrà in debito conto: - il numero delle presidenze che si renderanno vacanti e del conseguente elevato numero di reggenze da conferire; - l'eventuale esaurimento delle graduatorie da cui attingere per il conferimento dell'incarico di dirigente scolastico.

N.d.R.: Il materiale presentato è una rielaborazione a cura della Segreteria della UIL Scuola Pisa, su dati forniti dalla UIL Scuola. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza.

L'informazione è a favore della categoria, delle colleghe e dei colleghi nei limiti delle disponibilità economiche ed organizzative. **La consulenza e l'assistenza sono riservate agli iscritti. E' sempre il momento buono per iscriversi.**